



COMUNE DI CORNATE D'ADDA

Provincia di Monza e Brianza

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ
DI ESTETISTA E DI TATUATORE**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 51 in data 20/12/2012

IL SINDACO
(Fabio Quadri)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Franco Andrea Barbera)

Indice

Art. 1 - Normativa di riferimento	pag. 3
Art. 2 - Attività di estetista	pag. 3
Art. 3 - Attività in forma ambulante o a domicilio	pag. 4
Art. 4 - SCIA - segnalazione certificata di inizio attività	pag. 5
Art. 5 - Attività di piercing e di tatuatore	pag. 6
Art. 6 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti	pag. 7
Art. 7 - Requisiti dei locali	pag. 7
Art. 8 - Attività svolte presso il domicilio dell'esercente	pag. 7
Art. 9 - Trasferimento di sede	pag. 8
Art. 10 - Attività di estetica svolta congiuntamente all'attività di acconciatore	pag. 8
Art. 11 - Dichiarazione di inefficacia della SCIA e cessazione dell'attività di estetica e/o mestieri affini	pag. 8
Art. 12 - Giorni e orari di esercizio dell'attività	pag. 8
Art. 13 - Obbligo di esposizione copia della SCIA e di conservazione della documentazione	pag. 9
Art. 14 - Strumenti e suppellettili	pag. 9
Art. 15 - Caratteristiche dei prodotti utilizzati	pag. 10
Art. 16 - Rifiuti	pag. 10
Art. 17 - Cessazione dell'attività	pag. 10
Art. 18 - Vigilanza - Obblighi nell'esercizio dell'attività	pag. 11
Art. 19 - Adempimenti per l'operatore di piercing e tatuaggio	pag. 11
Art. 20 - Sanzioni	pag. 12
Art. 21 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore	pag. 12
 ALLEGATO N. 1	 pag. 13

Art. 1 - Normativa di riferimento

L'esercizio delle attività di estetista, istituti di bellezza, solarium, sauna e bagno turco, comunque denominate e dovunque siano esse svolte, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinato:

- dalla legge regionale 15.9.1989 n. 48 “Disciplina dell’attività di estetista”;
- dalla legge 4.1.1990 n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”;
- dalla legge 7.08.1990 n. 241;
- dal decreto direzione generale Sanità 13.3.2003 n. 4259, pubblicato sul BURL n. 13 - serie ordinaria - del 24.3.03 “Linee guida per l’aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste”;
- dal decreto direzione generale Sanità 27.4.2004 n. 6932, pubblicato sul BURL n. 20 - serie ordinaria - del 10.5.04 “Linee guida per l’esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing”;
- dalla legge regionale 30.12.2009 n. 33 “testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- dalla legge 2.4.2007 n. 40 “Conversione in legge con modificazione del D.L. 31.01.2007 n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”;
- dal decreto legislativo 26.03.2010 n. 59 ”Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- dal D.P.R 07.09.2010 n. 160;
- dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- dalla legge regionale 27.02.2012 n. 3;
- dalla legge 24.03.2012 n. 27;
- dalla legge 04.04./2012 n. 35.

Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese costituite in forma di societaria anche di capitali, indipendentemente dalla qualificazione delle stesse come imprese artigiane ai sensi della legge 8 .08.1985, n. 443.

Art. 2 - Attività di estetista

L’attività di estetista, consiste in trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni – di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico – modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti, può essere svolta sia con tecniche manuali sia con l’ausilio di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico o mediante l’applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Unione Europea e alla legislazione statale e regionale. Le apparecchiature elettromeccaniche che possono essere utilizzate sono quelle ricomprese nell’elenco di cui alla legge n.1/90. Tutte le apparecchiature devono essere omologate a norma di legge. Fa altresì parte dell’attività di estetista ogni prestazione sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con

esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui alla legge regionale 1.12.2005 n. 2, recante “Norme in materia di discipline bionaturali”.

L'attività di tatuaggio consiste nella colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

L'attività di piercing consiste nella perforazione di una parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma e fattura.

Le attività di piercing e di tatuatore (di seguito denominate anche *mestieri affini*) possono essere effettuate anche nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista, purché il personale addetto risulti in possesso degli specifici requisiti professionali previsti dalla disciplina statale o regionale per l'esercizio di dette attività. Per l'effettuazione di trattamenti sui soggetti minorenni deve essere acquisito il consenso informato di chi esercita la potestà.

Nel caso di attività relativa ai mestieri affini sia svolta congiuntamente a quella di estetista, i locali adibiti all'attività di tatuaggio e/o piercing, se gestiti da soggetto diverso da quello esercente l'attività di estetista, devono essere separati da quelli destinati a quest'ultima attività.

È vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e alla riabilitazione.

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista, (solarium, sauna, bagno turco) e/o relativa ai *mestieri affini*, è soggetto alla presentazione di una SCIA -Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

La S.C.I.A. è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati e nella stessa deve essere dichiarato il possesso da parte dell'impresa esercente dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di imprese artigiane, la qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori ;
- b) nel caso di imprese non artigiane, la qualifica professionale della persona che assume la direzione dell'azienda.. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualifica professionale.

E' consentito l'esercizio congiunto negli stessi locali dell'attività di acconciatore e di estetista e/o dei mestieri affini, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualifiche professionali o esista un socio lavorante o un direttore tecnico provvisto della relativa qualifica professionale.

Art. 3 - Attività in forma ambulante

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e/o lo spettacolo, persone

ammalate, immobilizzate o non deambulanti, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

Art. 4 - SCIA - segnalazione certificata di inizio attività

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista o dei mestieri affini deve inoltrare, in via telematica la S.C.I.A. allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.).

La S.C.I.A. dovrà essere inoltrata allo S.U.A.P. con modalità telematica, attraverso il sito istituzionale oppure i portali dedicati, come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.P.R. 160/2010.

Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990 e contestualmente rilascia una ricevuta che, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 10.11.2011, è valida ai fini dell'avvio dell'attività.

L'istruttoria della pratica telematica è invece di competenza del servizio Commercio e Polizia Amministrativa.

Fatti salvi i casi di irricevibilità della S.C.I.A., il S.U.A.P., ai sensi dell'art. 19 legge n. 241/1990, entro sessanta giorni dall'avvenuto ricevimento procederà all'istruttoria della S.C.I.A. dichiarando l'inefficacia della stessa, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, ed ordinando l'immediata cessazione dell'attività, qualora fosse riscontrata la carenza dei requisiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

Qualora, a seguito dell'istruttoria e delle verifiche effettuate, le dichiarazioni e/o certificazioni rese risultassero false o mendaci, indipendentemente dal periodo di tempo trascorso dalla data di ricevimento, lo S.U.A.P. dichiarerà, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, l'inefficacia della S.C.I.A. presentata e ordinerà l'immediata cessazione dell'attività.

La SCIA dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale dell'intestatario;
- b) denominazione della ditta con i relativi dati anagrafici e fiscali;
- c) precisa ubicazione dei locali ove esercitare l'attività e la sua superficie;
- d) abilitazione professionale del titolare o del direttore tecnico, come previsto dall'art. 2;
- e) numero degli addetti ivi compreso il titolare;
- f) autocertificazione antimafia del richiedente e del direttore tecnico;
- g) autocertificazione concernente i requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature.

Nel caso di società artigiana ai sensi della legge n. 443/1985 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualifica professionale relativa all'attività della quale viene dichiarato l'avvio.

Alla S.C.I.A. dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della S.C.I.A. ai sensi dell'art. 1392 del C.C., qualora la S.C.I.A. non sia stata firmata digitalmente ed inviata direttamente dall'impresa esercente;

- fotocopia del documento identità del titolare/legale rappresentante;
- planimetria in scala 1:100 dei locali da utilizzarsi per l'attività, con indicato la suddivisione e destinazione d'uso dei singoli spazi, la dislocazione dei posti di lavoro;
- l'atto di designazione dell'eventuale responsabile tecnico;
- elenco delle attrezzature ed apparecchiature previste dall'Allegato alla L. 1/1990 e dal decreto Ministero dello Sviluppo Economico 12.05.2011 n. 110 utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Nel caso di S.C.I.A. presentata da persona giuridica dovranno, inoltre, essere indicati:

- A) ragione sociale;
- B) sede legale;
- C) dati relativi al legale rappresentante;
- D) estremi dell'iscrizione del registro delle Imprese, indicando il numero del REA - Repertorio Economico Amministrativo.

La S.C.I.A. dovrà essere considerata irricevibile, con la conseguente dichiarazione di inefficacia della stessa e con l'obbligo di ordinare l'immediata cessazione dell'attività, a causa di:

A) VIZI TECNOLOGICI:

- a. *invio con modalità cartacea;*
- b. *invio con modalità telematica da parte di intermediario sprovvisto della procura speciale*
- c. *invio con modalità telematica ma senza l'utilizzo della firma digitale.*

B) VIZI FORMALI:

- a. *presentata senza la sottoscrizione del titolare/legale rappresentante e degli altri soggetti tenuti a rendere le relative dichiarazioni*
- b. *presentata senza l'indicazione della fattispecie di attività (e quindi del procedimento) a cui si riferisce;*
- c. *presentata senza l'indicazione della sede di svolgimento dell'attività;*

C) VIZI SOSTANZIALI :

- a. *Presentata senza la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti per l'attività a cui si riferisce la S.C.I.A. (requisiti professionali, conformità urbanistica, etc.).*

Art. 5 - Attività di piercing e di tatuatore

L'attività di piercing e di tatuatore possono essere effettuate nelle strutture che hanno i requisiti strutturali minimi previsti dal decreto Direzione Generale Sanità 27.4.2004 n. 6932 ed esclusivamente da operatori in possesso di attestato relativo al corso di formazione frequentato.

Sino all'istituzione dei corsi di formazione, l'operatore deve dichiarare per iscritto di essere a conoscenza delle norme igienico - sanitarie in base alle quali l'attività deve essere svolta, e di impegnarsi a partecipare al primo corso utile obbligatorio istituito dalla Regione o altro organismo accreditato, ed a trasmettere successivamente l'attestato conseguito al S.U.A.P.

Qualora, a seguito dell'avvenuta istituzione dei corsi di formazione, l'operatore non provveda ai sensi del comma precedente, nonostante la diffida inviatagli dallo S.U.A.P., quest'ultimo ordinerà la cessazione dell'attività.

Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici - sterili. Per i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisito il consenso informato al trattamento per ciascun utente. Per i minorenni, cui è permesso solamente il piercing al lobo dell'orecchio, deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà.

I tatuaggi ed i piercing al di fuori del lobo dell'orecchio devono essere registrati nominalmente. I relativi dati sono soggetti alle tutele di cui al D.lga. 196/2003 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

Art. 6 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti

Chiunque eserciti l'attività di estetista e/o dei mestieri affini deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel Regolamento Locale di Igiene vigenti in questo Comune.

Art. 7 - Requisiti dei locali

L'attività di estetista e/o dei mestieri affini può essere esercitata esclusivamente in locali conformi alle disposizioni edilizie ed urbanistiche, comprese quelle relative alle destinazioni d'uso, previste dalla legge e dallo strumento urbanistico comunale.

I requisiti igienico sanitari dei locali e delle apparecchiature ivi collocate e le operazioni che si svolgono dovranno essere conformi alle disposizioni normative in materia e a quanto stabilito nel Regolamento Locale d'Igiene.

L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento Locale d'Igiene.

Ogni qualvolta vi sia una modifica dei locali e delle apparecchiature ivi collocate dovrà essere inviata la relativa comunicazione, mediante S.C.I.A., allo S.U.A.P. .

Art. 8 - Attività svolte presso il domicilio dell'esercente

Le attività estetica e/o mestieri affini possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, verificata la conformità urbanistica della zona, secondo le modalità indicate e a condizione che i locali rispondano alle prescrizioni ed alle caratteristiche strutturali previste dal presente regolamento e dal

vigente Regolamento d'Igiene. Inoltre gli ingressi ed i servizi igienici dovranno essere separati dagli altri adibiti a civile abitazione, avere un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Art. 9 - Trasferimento di sede

Il trasferimento di sede può essere effettuato purché venga preventivamente trasmessa la relativa S.C.I.A. allo S.U.A.P..

La S.C.I.A. dovrà contenere gli stessi elementi indicati all'art. 4 per l'inizio dell'attività e sarà efficace dalla data di avvenuta presentazione, fatti salvi i successivi provvedimenti che fossero adottati a seguito dell'istruttoria e delle verifiche condotte.

Art. 10 - Attività di estetica svolta congiuntamente all'attività di acconciatore

L'attività di estetica può essere svolta congiuntamente a quella di acconciatore nei medesimi locali, previo possesso di entrambi i requisiti di abilitazione professionale ed il soddisfacimento di quelli derivanti dalle norme igienico sanitarie di cui al Regolamento Locale di Igiene vigente e dai rispettivi regolamenti.

Art. 11 – Dichiarazione di inefficacia della S.C.I.A. e cessazione dell'attività di estetica e/o mestieri affini

Il responsabile del S.U.A.P., in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti l'esercizio dell'attività, dichiara l'inefficacia della S.C.I.A. presentata ed adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività medesima e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti entro il termine, non inferiore a trenta giorni, a tal fine assegnatoli.

Decorso il termine assegnato senza che l'interessato abbia conformato l'attività ed i suoi effetti alle norme vigenti, il responsabile dello S.U.A.P. ordina la cessazione dell'attività.

Art. 12 - Giorni e orari di esercizio dell'attività

Le attività di estetista e/o mestieri affini non sono subordinate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva.

L'orario scelto dall' esercente, che può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, dovrà essere pubblicizzato l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

Art. 13 - Obbligo di esposizione copia della S.C.I.A. e di conservazione della documentazione

La SCIA, con l'indicazione del nominativo del/i responsabile/i tecnico/i, deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività.

Coloro che nei casi previsti dall'art. 3 del presente Regolamento, esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella S.C.I.A., devono recare con sé copia della stessa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

All'interno dei locali d'esercizio dovrà essere tenuta esposta, e ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati per le singole prestazioni e servizi.

Art. 14 - Strumenti e suppellettili

Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza e essere mantenute in tale stato.

Per l'esercizio dell'attività di estetica possono essere utilizzate le apparecchiature di cui al Decreto del ministero dello Sviluppo Economico 12.05.2011 n. 110e all'allegato A) della legge regionale N. 48/1989 ed ulteriori modifiche o integrazioni.

Tutte le attrezzature che prevedono il contatto diretto con cute e mucose, devono essere o del tipo monouso o sottoposte, dopo l'uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso.

Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, devono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature elettriche per tatuaggi con aghi che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che:

- La testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- Gli aghi siano rigorosamente monouso.

Nel caso delle procedure di piercing è vietato l'uso di dispositivi automatici (cosiddetta pistola), difficilmente sterilizzabili o disinfettabili, ed è vietato il riutilizzo di qualsiasi tipo di aghi e taglienti.

Art. 15 - Caratteristiche dei prodotti utilizzati

I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma dell'attuale legislazione in materia.

I prodotti cosmetici devono essere rigorosamente impiegati per gli usi e secondo le indicazioni riportate sulle confezioni ed in particolare è vietato miscelare tra loro prodotti cosmetici che devono essere sempre conservati e tenuti nelle confezioni originali.

Non possono essere venduti alla clientela prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali. I prodotti destinati alla vendita diretta alla clientela devono essere in confezione originale con etichettatura ed avvertenze in lingua italiana.

I pigmenti colorati sono conservati sterili in confezioni preferibilmente monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura, e progettate in modo da impedire la reintroduzione del liquido.

I contenitori sono eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito, secondo le precauzioni di cui al D.M. 28 settembre 1990.

Lettini, poltrone, sdraio, sgabelli, stuoie, ecc. che vengono a contatto diretto con il corpo ed il capo, devono essere protetti da lenzuolini, salviette (anche in carta), teli, telini, tutto al meglio monouso. Tali materiali, compresi gli accappatoi, asciugamani, salviette, prima dell'uso vanno custoditi in appositi armadi, mobiletti ecc. o scaffalature chiuse.

Art. 16 - Rifiuti

I rifiuti prodotti nel corso delle attività di piercing, così come quelle di tatuaggio e di estetica, sono da considerarsi rifiuti potenzialmente infetti e pertanto devono essere smaltiti come tali nel rispetto delle norme e leggi vigenti in materia, come previsto dalla circolare Ministero Ambiente 16 giugno 2004, esplicativa del DPR 15 luglio 2003, n. 254 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 - Cessazione attività

In caso di cessazione dell'attività il titolare deve inoltrare la relativa S.C.I.A. allo S.U.A.P..

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, per quanto riguarda la titolarità dell'attività di estetica e/o di mestieri affini, si applicano le disposizioni dell'art. 5 comma 4 della legge 443/1985. L'attività deve essere comunque svolta da personale qualificato.

Art. 18 - Vigilanza - Obblighi nell'esercizio dell'attività

La vigilanza sullo svolgimento dell'attività di estetista e mestieri affini e l'osservanza del presente Regolamento è affidata al servizio sanitario dell'A.S.L. competente per l'aspetto igienico sanitario a norma della legge regionale 33/2009 e ai sensi dei decreti Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 4259 del 13.3.2003 e n. 6932 del 27.4.2004. Per gli altri aspetti le competenze spettano al servizio Commercio e Polizia Amministrativa di concerto con la Polizia Locale.

Art 19 - Adempimenti per l'operatore di piercing e tatuaggio

Gli operatori, ai sensi del decreto Direzione Generale Sanità n. 6932 del 27.4.04 sono tenuti ad espletare i seguenti adempimenti:

A. Valutazione del rischio derivante dall'uso di attrezzature e di sostanze nocive e individuazione delle persone che potenzialmente possono subire un danno. La valutazione, riguardando un'attività che comporta principalmente rischi sanitari, deve essere condotta da un operatore sanitario, nella fattispecie un medico.

B. Valutazione preventiva sullo stato di salute della cute del cliente.

C. Acquisizione consenso informato utente. (*ALLEGATO 1*)

D. Acquisizione scheda personale per ciascun utente contenente: generalità, indirizzo, telefono, data intervento, rapporto dettagliato sull'intervento.

E. Acquisizione di autocertificazione utente che, informato dei rischi, dichiara di non avere in corso una terapia farmacologica che presenti controindicazioni con il tatuaggio o il piercing.

F. Nella sala d'attesa e nei locali dove vengono effettuate le operazioni di tatuaggi e piercing devono essere esposti l'allegato A "*Indicazioni per chi si sottopone a tatuaggio e piercing*" e l'allegato B "*Indicazione per gli operatori*" al decreto Direzione Generale Sanità n. 6932/04, qui di seguito trascritti:

ALLEGATO A - Indicazioni per chi si sottopone a tatuaggio e piercing

1. Il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura. Per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola-media entità.
2. Con il tatuaggio ed il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C.
3. Si può essere o diventare allergici ai pigmenti e ai metalli.
4. Non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute che presenta un processo infiammatorio in atto.
5. Gli utenti sono informati sui rischi legati all'esecuzione di tali pratiche e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.

ALLEGATO B - Indicazione per gli operatori

1. E' vietato eseguire tatuaggi o piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

2. E' vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di anni 18, senza il consenso dei genitori o del tutore.
3. E' obbligatorio l'uso di guanti in lattice, e per i piercing, di mascherina monouso e di camice monouso durante l'esecuzione di tutte le procedure.
4. Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute, o comunque vengono a contatto con superfici cutanee lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre rigorosamente monouso.
5. L'operatore deve accertarsi che il cliente non sia sotto l'influenza di farmaci, alcool o altre sostanze.
6. Le pratiche di tatuaggio e piercing devono essere attuate in modo tale da salvaguardare la riservatezza dell'utente e la sua privacy.
7. Negli ambienti dove vengono esercitate tali pratiche, deve essere vietato fumare, mangiare e bere al fine di garantire la massima igiene.

Art. 20 - Sanzioni

Tutte le violazioni al presente Regolamento per le quali non sia altrimenti disposto, sono punite ai sensi dell'art. 7 *bis* del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, nonché ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 21 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

Il presente regolamento, composto da 21 articoli e dall'allegato n. 1, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dallo Statuto Comunale.

E' abrogato il precedente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 29.6.2006, e ogni altra disposizione comunale in materia che sia in contrasto con le norme e i principi previsti dalle norme comunitarie e statali in tema di liberalizzazioni, in particolare previste dal D.L. 223/2006, dal D.L. 7/2007, dal D.lgs. 59/2010, dal D.L. 138/2011, dal D.L. 201/2011, dal D.L. 1/2012 e dal D.L. 5/2012

Consenso informato

Il/la sottoscritto/a..... nato/a il

e residente a prov

in via n.

Dichiara

sotto la propria responsabilità di essere stato informato che:

- Il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura;
- Per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola media entità;
- Con il tatuaggio e il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C;
- Si può essere, o diventare, allergici ai pigmenti e ai metalli;
- Non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute con processo infiammatorio in atto.

Dichiara inoltre di essere stato informato sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.

FIRMA.....

Per i minorenni, il presente consenso informato, dovrà essere sottoscritto da un genitore o dal tutore che autorizza il tatuaggio o il piercing.

***NB.** La presente scheda dovrà essere riportata su carta intestata dell'esercizio e dovrà evidenziare chiaramente professionalità e titoli abilitativi dell'operatore.*